

«TENEATUR INSUPER POTESTAS SEU RECTOR
OMNIA BONA HERETICORUM [...] DIVIDERE
TALI MODO». DIALETTICHE ISTITUZIONALI,
MODALITÀ DI GESTIONE ED EFFETTI
DELLE CONFISCHE SULLE SOCIETÀ COMUNALI

Riccardo Parmeggiani*

«*Teneatur insuper potestas seu rector omnia bona hereticorum [...] dividere tali modo.*» *Institutional Dialectics, Management Methods and Effects of Confiscations on Communal Societies*

Starting from the important acquisitions of the most recent historiography, the article, also using new sources, aims to highlight how the innovative rule on the division of heretics' assets sanctioned by the *Ad extirpanda* of Innocent IV (1252) determined the overbearing introduction of the Italian *officia* into the center of a complex network of dialectics within local societies, affecting the economic and political sphere. Through a brief analysis of the beneficiaries of the tripartite division and of the methods of recovery and management of the heretics' assets, a considerable variety of situations is highlighted, depending on local specificities: the constant, on the other hand, is the leading role of the tribunal of faith on levels other than the exclusively religious one.

Keywords: Inquisition, Heretics, Communes, Assets, Italy.

Parole chiave: Inquisizione, Eretici, Comuni, Patrimoni, Italia.

Il risveglio dell'interesse storiografico nel corso dell'ultimo quarto di secolo attorno all'Inquisizione medievale italiana ha consentito, grazie anche a nuove edizioni di fonti, di maturare importanti acquisizioni, indicando piste di ricerca quasi inesplorate¹. In particolare, la fondamentale intuizione

* Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna; riccardo.parmeggiani@unibo.it.

¹ Successivamente a un periodo di stasi, la cui constatazione traspare con evidenza nell'intelligente rassegna storiografica pubblicata quasi vent'anni fa da D. Solvi, *La parola all'accusa. L'inquisitore nei risultati della recente storiografia*, in «Studi medievali», XXXIX, 1998, 1, pp. 367-395, si è verificato un risveglio di interesse, concretamente tradottosi in un moltipliarsi di convegni e iniziative editoriali, come conferma – su un orizzonte più ampio – M. Benedetti, *Eresie e inquisizioni. Osservazioni storiografiche, metodologiche e edizioni di fonti*, in «Quaderni di storia religiosa medievale», XXII, 2019, 1, pp. 211-232.

della centralità degli aspetti di carattere finanziario, che si deve a Lorenzo Paolini², senza dimenticare successivi lavori di Marina Benedetti³, Sylvain Parent⁴ e – per un periodo più tardo – Vincenzo Lavenia⁵, ha permesso di individuare un'inoppugnabile capacità da parte degli inquisitori di guidare la procedura e orientare la prassi, sia in maniera diretta che indiretta, con un predominante interesse verso i *bona hereticorum*⁶. L'obiettivo del presente contributo è di evidenziare come l'innovativa norma sulla divisione dei beni degli eretici sancita dalla *Ad extirpanda* di Innocenzo IV (1252) – richiamata per puro accenno nel titolo – abbia determinato la prepotente inserzione degli *officia* italiani al centro di un complesso di dialettiche interne alle società locali. Come è noto, la bolla, indirizzata ai governi comunali a nemmeno un mese e mezzo di distanza dalla morte di Pietro da Verona, diede vita – coniugata a successivi provvedimenti – a forma istituzionale ad uno specifico «modello italiano» di Inquisizione⁷, poi declinato in senso

² L. Paolini, *Le finanze dell'Inquisizione in Italia (XIII-XIV sec.)*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Atti del XVI Convegno internazionale di studi, Pistoia, 16-19 maggio 1997, Pistoia-Roma, Centro italiano studi di storia e d'arte-Viella, 1999, pp. 441-481, poi in Id., *Le piccole volpi. Chiesa ed eretici nel medioevo*, a cura di R. Parmeggiani, Bologna, Bononia University Press, 2013, pp. 209-242.

³ M. Benedetti, *Le finanze dell'inquisitore*, in *L'economia dei conventi dei frati Minori e Predicatori fino alla metà del Trecento*, Atti del XXXI Convegno internazionale, Assisi, 9-11 ottobre 2003, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2004, pp. 363-401, poi ripubblicato, con integrazioni, con il titolo *Le finanze dell'officium fidei*, in Ead., *Inquisitori lombardi del Duecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008 («Temi e testi», 66), pp. 153-178.

⁴ S. Parent, *Entre extorsion de fonds et procès truqués. Le contrôle de l'activité des inquisiteurs en Italie au XIV^e siècle*, in *Aux marges de l'hérésie. Inventions, formes et usages polémiques de l'accusation d'hérésie au Moyen Âge*, éd. par F. Mercier, I. Rosé, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, pp. 291-324.

⁵ V. Lavenia, *Avidi inquisitori? Tribunali della fede e denaro tra Medioevo ed età moderna*, in «Cristianesimo nella storia», XXXIII, 2012, pp. 557-594.

⁶ R. Parmeggiani, *I consilia procedurali per l'Inquisizione medievale (1235-1330)*, Bologna, Bononia University Press, 2011, pp. 243-253; Id., *Ein Modell und seine Reinterpretation. Die Entscheidungsverfahren der italienischen Inquisition in der Auffassung von Papstum und Inquisitoren (1252-1334)*, in «Frühmittelalterliche Studien», LII, 2018, 1, pp. 419-433; A. Cadili, *Kritik und Reflexion der Entscheidungsprozesse oberitalienischer Inquisitoren (13.-14. Jahrhundert). Forschungsperspektiven und Forschungsstand*, in «Frühmittelalterliche Studien», LIII, 2019, 1, pp. 191-245.

⁷ L. Paolini, *Il modello italiano nella manualistica inquisitoriale (XIII-XIV secolo)*, in *L'Inquisizione*, Atti del Simposio internazionale, Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, a cura di A. Borromeo, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003 («Studi e testi», 417), pp. 95-118, poi in Id., *Le piccole volpi*, cit., pp. 175-193. Alle stesse conclusioni di Paolini

plurale⁸, che trovò nella rapidissima canonizzazione del martire un decisivo fattore di costruzione di consenso.

Gli studi richiamati in precedenza privilegiano la loro attenzione sull'indegno e progressiva spinta dei titolari del tribunale della fede verso l'autonoma e discrezionale gestione di quei beni: si tratta di un processo poi all'origine tanto di topiche accuse popolari in più complessiva funzione antimendicante⁹ (riprese e veicolate anche dalla letteratura coeva)¹⁰, quanto – e soprattutto – dell'apertura a inizio Trecento di una serie di inchieste papali – la cosiddetta «Inquisizionopolis»¹¹ – che comporterà l'introduzione del principio di punibilità degli inquisitori¹². Diversamente da quei contributi, allargheremo di seguito la prospettiva d'indagine agli effetti politico-sociali delle confische, mettendo a fuoco anche le modalità pratiche di recupero e gestione dei *bona hereticorum*.

1. *Il modello italiano di tripartizione dei beni confiscati.* Il modello di fruizione misto civile/ecclesiastico proposto dalla *Ad extirpanda*¹³ distinse pro-

è giunta di recente, valorizzando fonti diverse, J. Moore, *Inquisition and Its Organization in Italy, 1250-1350*, York, York Medieval Press, 2019.

⁸ Parmeggiani, *I consilia procedurali*, cit., pp. 259, 261.

⁹ L. Paolini, *Gli ordini mendicanti e l'Inquisizione. Il «comportamento» degli eretici e il giudizio sui frati*, in *Les Ordres Mendians et la Ville en Italie centrale (v.1220-v.1350)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», LXXXIX, 1977, 2, pp. 695-709, poi in Id., *Le piccole volpi*, cit., pp. 195-208.

¹⁰ C. Bruschi, *Falsembiante-Inquisitor? Images and Stereotypes of Franciscan Inquisitors between Literature and Juridical Texts*, in «Il mondo errante». Dante fra letteratura, eresia e storia, Atti del Convegno internazionale di studio, Bertinoro, 13-16 settembre 2010, a cura di M. Veglia, L. Paolini, R. Parmeggiani, Spoleto, Cisam, 2013 («Incontri di studio», 11), pp. 99-136; A. Montefusco, *Dall'università di Parigi a frate Alberto. Immaginario antimendicante ed ecclesiologia vernacolare in Giovanni Boccaccio*, in «Studi sul Boccaccio», XLIII, 2015, pp. 177-233; Id., *Maestri secolari, frati mendicanti e autori volgari. Immaginario antimendicante ed ecclesiologia in vernacolare, da Rutebeuf a Boccaccio*, in «Rivista di storia del cristianesimo», XII, 2015, 2, pp. 265-290; Id., *Sull'autore e il contesto del Fiore: una nuova proposta di datazione*, in *Sulle tracce del Fiore*, a cura di N. Tonelli, Firenze, Le Lettere, 2016, pp. 135-158.

¹¹ Mutuando la fortunata definizione di Lorenzo Paolini, spesso ripresa dalla storiografia specialistica, formulata in *Le finanze dell'Inquisizione*, cit., p. 228.

¹² Con il canone *Multorum querela* del Concilio di Vienne (1311-1312), poi confluito nelle *Clementinae* (5.3.1); cfr. Id., *Le piccole volpi*, cit., p. 261.

¹³ Una duratura eccezione fu rappresentata da Venezia, dove la fruizione fu esclusivo appannaggio del governo cittadino, il quale soltanto a partire dal 1289 sovvenzionò, una volta introdotto in Laguna, l'attività del tribunale a guida francescana (Id., *Il modello italiano*, cit., p. 178).

fondamente i tribunali dell'Italia comunale da quelli della Corona d'Aragona¹⁴, del regno di Francia¹⁵ e, almeno inizialmente, del Mezzogiorno angioino¹⁶, realtà in cui la gestione era accentrata ad opera del fisco regio. La norma innocenziana, come noto, prevedeva il concorso paritario di tre tipologie di soggetti, vale a dire il governo cittadino, il corpo degli ufficiali al servizio del giudice della fede e l'autorità ecclesiastica: quest'ultima era rappresentata tanto dal vescovo – il cui ruolo rimase a lungo solo sulla carta¹⁷ –, quanto dall'inquisitore, entrambi preposti ad una teorica amministrazione congiunta della quota spettante, da spendere nell'interesse della tutela della fede¹⁸.

Come scontato, questa divisione fu destinata a provocare forti frizioni, dato il crescente peso dei processi postumi – in particolare a partire dall'ultimo quarto del Duecento – con una conseguente ondata di confische a tal punto diffuse da suggerire, per lo meno in alcuni centri toscani¹⁹, l'introduzione di

¹⁴ J. Puig i Oliver, *El pagament dels inquisidors en la Corona d'Aragó els segles XIII I XIV. Recull documental*, in «Arxiu de textos catalans antics», 2003, 22, pp. 175-222.

¹⁵ L. Albaret, I. Lanoix-Christen, *Le prix de l'hérésie. Essai de synthèse sur le financement de l'Inquisition dans le Midi de la France (XIII^e-XV^e siècle)*, in «Heresis», 2004, 40, pp. 41-67.

¹⁶ G. Vitolo, *Gli eretici di Roccamandolfi (1269-1270): una Montaillou molisana?*, in «Sapiens, ut loquatur, multa prius considerat». *Studi di storia medievale offerti a Lorenzo Paolini*, a cura di C. Bruschi, R. Parmeggiani, Spoleto, Cisam, 2019 («Uomini e mondi medievali», 64), pp. 119-148. L'introduzione della tripartizione, con la significativa eccezione dei domini feudali, avvenne soltanto nel 1290 ad opera di Carlo II d'Angiò: cfr. Paolini, *Le piccole volpi*, cit., p. 234.

¹⁷ Anche una volta disposto il reintegro nelle piene prerogative giurisdizionali dal *Sextus* di Bonifacio VIII (per cui cfr. L. Paolini, *Bonifacio VIII e gli eretici*, in *Bonifacio VIII. Atti del XXXIX Convegno storico internazionale*, Todi, 13-16 ottobre 2002, Spoleto, Cisam, 2003, pp. 413-444, ora in Id., *Le piccole volpi*, cit., pp. 91-115: cfr. nello specifico p. 110) l'autorità episcopale sarà ben presto estromessa quanto alla fruizione dei beni con la *Ex eo quod* di Benedetto XI (1304), poi accolta tra le *Extravagantes communes* di Giovanni XXII (*Extravagantes communes* 5.3.1): cfr. Id., *Le finanze dell'Inquisizione*, cit., pp. 226-227.

¹⁸ «Teneatur insuper potestas, seu rector omnia bona hereticorum, que per dictos officiales fuerint occupata seu inventa et condemnationes pro his exactas dividere tali modo: una pars deveniat in Commune civitatis vel loci, secunda in favorem et expeditionem officii detur officialibus, qui tunc negotia ipsa peregerint, tertia ponatur in aliquo tuto loco, secundum quod [...] diocesano et inquisitoribus videbitur reservanda et expendenda per consilium eorundem in favorem fidei et ad hereticos extirpandos, non obstante huiusmodi divisioni statuto aliquo, condito vel condendo» (cito il documento innocenziano nell'edizione più recente, condotta su una copia originale, per cui cfr. G. Bronzino, *Documenti riguardanti gli eretici nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio. Parte prima: 1235-1262*, in «L'Archiginnasio», LXXV, 1980, p. 35).

¹⁹ Si vedano in tal senso gli esempi rappresentati da Firenze e Prato, per cui cfr. nell'ordine D. Corsi, *Aspetti dell'Inquisizione fiorentina nel '200*, in *Eretici e ribelli del XIII e XIV secolo*,

apposite clausole a tutela degli acquirenti nei contratti di compravendita²⁰. Non si intende qui tornare sui numerosi contenziosi documentati tra Inquisizioni locali e autorità comunali, presto riesplosi sulla gestione dei *bona hereticorum*, dopo una precedente serie di resistenze all'accoglimento della normativa papale contro gli eretici negli statuti cittadini²¹, quanto proporre una riflessione sulla portata e sulla destinazione dei patrimoni confiscati, analizzata sia in relazione alle vittime, sia ai destinatari dei proventi. Se sono state svolte occasionali ricerche sulla diffusa presenza di profili «eccellenti» nel novero dei condannati²² – rilievo che induce ad adoperare spesso con

a cura di D. Maselli, Pistoia, Tellini, 1974, p. 85; R. Parmeggiani, *L'Inquisizione a Firenze nell'età di Dante. Politica, società, economia e cultura*, Bologna, il Mulino, 2018 («Percorsi, Storia»), pp. 58-59; R. Fantappiè, *Eresia e inquisizione a Prato (secolo XII-XIV)*, Prato, Società pratese di storia patria, 2017, p. 38 n. 14.

²⁰ Non è questa la sede per entrare nel dibattito giuridico circa l'effettiva applicabilità delle pene previste nei confronti degli eredi degli eretici (l'incapacità successoria, anche per discendenti cattolici, venne confermata da Innocenzo IV: cfr. Paolini, *Le piccole volpi*, cit., p. 224), intorno alla quale furono previste eccezioni sia dal punto di vista teorico, sia da quello pratico: si vedano in proposito M. Bellomo, *Giuristi e inquisitori del Trecento. Ricerca su testi di Jacopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo Malombra e Giovanni Calderini*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma, Bulzoni, 1978, pp. 9-57, poi in Id., *Medioevo edito e inedito*, III, *Profili di giuristi*, Roma, Il Cigno, 1998, pp. 134-177; A. Errera, *Ac si vivus esset. Sanzione penale e morte del reo nell'esperienza del diritto comune*, in *A Ennio Cortese*, scritti promossi da D. Maffei, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2001, pp. 536-568; M. Conetti, *I legisti e i domenicani a Bologna tra 1260 e 1330. Nuove acquisizioni dalle fonti dottrinali*, in *Praedicatori/doctores. Lo Studium generale dei frati predicatori nella cultura bolognese tra il '200 e il '300*, Atti del Convegno internazionale di studio, Bologna, 8-10 febbraio 2008, a cura di R. Lambertini, Firenze, Nerbini, 2009, pp. 208 sgg.; Parmeggiani, *I consilia procedurali*, cit., pp. 253-257.

²¹ A. Padovani, *L'Inquisizione del podestà. Disposizioni antiereticale negli statuti cittadini dell'Italia centro-settentrionale nel secolo XIII*, in «Clio», XXI, 1985, 3, pp. 346-393, tema di recente ripreso dallo stesso autore nel saggio *La repressione dell'erisia nei comuni dell'Italia settentrionale tra ius proprium e ius commune (secolo XIII)*, in «Rivista internazionale di diritto comune», XXII, 2011, pp. 55-87; Th. Scharff, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung der Ketzergesetze auf die oberitalienischen Kommunalstatuten im 13. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1996 («Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge», 4); P.D. Diehl, *Overcoming Reluctance to Prosecute Heresy in Thirteenth-Century Italy*, in *Christendom and Its Discontents: Exclusion, Persecution, and Rebellion, 1000-1500*, ed. by S.L. Waugh, P.D. Diehl, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 47-66.

²² Si vedano, limitandoci alle monografie, L. Paolini, *L'erisia catara alla fine del Duecento*, in L. Paolini, R. Orioli, *L'erisia a Bologna fra XIII e XIV secolo*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1975 («Studi storici», 93-96); G. Zanella, *Itinerari ereticali: patari e catari tra Rimini e Verona*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1986 («Studi storici», 153); F. Lomastro Tognato, *L'erisia a Vicenza nel Duecento. Dati, problemi, fonti*, Vicenza,

cautela il concetto di «eresia», pur non intendendosi con ciò sposare le tesi scettiche della dilagante storiografia decostruzionista –, poco si è fatto sul versante dell'*entourage* inquisitoriale. In genere, salvo alcune eccezioni, sia l'identità dei titolari del tribunale, sia quella dei loro coadiutori nella repressione sono rimaste poco più che mero dato eruditio. Ritengo invece decisivo conoscere chi materialmente abbia fruito delle sostanze requisite, dal momento che – come si vedrà – le fonti disponibili sembrano proiettare questi attori decisamente al centro delle dinamiche delle società locali, con importanti risvolti di carattere politico e finanziario²³.

2. I fruitori dei beni degli eretici. Gli inquisitori. Per quanto concerne gli inquisitori, recenti ricerche, anche di tipo prosopografico²⁴, hanno permesso di svelare dietro aridi cognomi toponomastici significative appartenenze a influenti lignaggi, confermando l'intuizione di Sylvain Piron – calata sul contesto del convento fiorentino di Santa Croce – per cui, proprio in ragione della fruizione dei *bona hereticorum*, si rileva che «la charge d'inquisiteur est la plus

Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, 1988, pp. 1-144; C. Lansing, *Power & Purity: Cathar Heresy in Medieval Italy*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1998; Benedetti, *Inquisitori lombardi*, cit. Pur se meno calati nella specificità dei contesti locali, non vanno inoltre dimenticati gli studi di Mariano d'Alatri, i cui risultati sono confluiti in *Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti*, 2 voll., Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 1986-1987, al quale si deve poi aggiungere dello stesso autore *L'inquisizione francescana nell'Italia centrale del Duecento*, Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 1996.

²³ Come sintetizza Jacques Chiffolleau, con riferimento ai due più importanti *officia* italiani a guida minoritica, in merito alle «pratiques des inquisiteurs franciscains à // Padoue et à Florence [...] on a observé que la gestion (et parfois le trafic) des biens confisqués [agli eretici] était à la base d'un véritable système économique contribuant – pour le meilleur et pour le pire – à l'insertion très forte des couvents dans la société communale et dans ses conflits politiques» (J. Chiffolleau, C. Lenoble, *Les frères mineurs dans les sociétés de Provence et du Languedoc au temps d'Olivi*, in *Pietro di Giovanni Olivi frate minore*, Atti del XLIII Convegno internazionale, Assisi, 16-18 ottobre 2015, Spoleto, Cisam, 2016, pp. 36-37). Già mezzo secolo fa, in un pionieristico saggio sul caso di Siena, Gabriella Severino aveva riferito l'impressione «di un grado di integrazione abbastanza avanzato [...] dell'inquisizione nelle strutture istituzionali della città» e «di un collegamento abbastanza stretto fra l'attività inquisitoriale e l'amministrazione finanziaria del Comune», il che consente di apprezzare «un crescente peso assunto dall'Inquisizione nella vita cittadina» (*Note sull'eresia a Siena fra i secoli XIII e XIV*, in *Studi sul medio evo cristiano offerti a Raffaello Morghen*, vol. II, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1974, pp. 900-901).

²⁴ Particolarmente significative in tal senso le schede relative ai lettori-inquisitori della provincia francescana di sant'Antonio offerti da E. Fontana, *Frati, libri e insegnamento nella provincia minoritica di S. Antonio (secoli XIII-XIV)*, Padova, Centro Studi Antoniani, 2012, pp. 183-266.

convoitée, en raison des gains qu'elle permet»²⁵. La guida del tribunale antieretica costituiva del resto un compito ordinario per i membri del governo dell'Ordine in sede locale, legando così l'*officium* a doppio filo con il *milieu* convenuale di cui era espressione²⁶. Non stupirà dunque rilevare l'estrazione dall'élite finanziaria di numerosi titolari dell'Inquisizione toscana tra Duecento e inizio Trecento, ad esempio dalle famiglie fiorentine dei Bardi e dei Mozzi, da quella lucchese Mordecastelli, da quella senese dei Piccolomini²⁷: questi rappresentanti non risultano in ogni caso coinvolti in quelle inchieste papali, che toccarono invece i successori alla guida del tribunale fiorentino a motivo della disinvolta gestione dei beni degli eretici²⁸, attuata in forma lesiva dei diritti della Camera apostolica, cui spettavano gli avanzi di cassa. Avvisaglie di una simile deriva sembrano ravvisarsi negli stessi anni nel contermine *officium* di Pisa, dove la letterale svendita («*pro modico precio*»), mista a elargizione liberale, del patrimonio appartenuto al defunto gestore della tesoreria comunale, Lottieri Buonamici, comportò nel 1304 un intervento da parte di Benedetto XI²⁹. La lettera pontificia ci informa del deposito di parte delle somme percepite, di cui si pretendeva il recupero, presso *mercatores*, secondo

²⁵ S. Piron, *Un couvent sous influence. Santa Croce autour de 1300*, in *Économie et religion. L'expérience des ordres mendians (XIIIe-XVe siècle)*, éd. par N. Bériou, J. Chiffolleau, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2009, p. 341.

²⁶ R. Parmeggiani, Minores, lectores, inquisitores. *L'attività antiereticale nelle carriere dei frati Minori nella provincia del Santo (secoli XIII-XIV). Considerazioni a margine di un recente studio*, in «Il Santo. Rivista francescana di storia dottrina arte», LIII, 2013, 3, pp. 393-403.

²⁷ Per gli inquisitori in questione – Benedetto Bardi, Salomone Mordecastelli, Andrea Mozzi, Bartolomeo Piccolomini – mi permetto di rimandare al mio *L'Inquisizione a Firenze*, cit., *ad indicem*.

²⁸ G. Biscaro, *Inquisitori ed eretici a Firenze*, in «Studi medievali», n.s., II, 1929, pp. 347-375; III, 1930, pp. 266-287; VI, 1933, pp. 161-207; Mariano d'Alatri, *L'inquisizione a Firenze negli anni 1344/46 da un'istruttoria contro Pietro da L'Aquila*, in *Miscellanea Melchor de Pobladura*, ed. Isidorus a Villapadierna, I, Roma, Institutum Historicum Ofm Cap., 1964, pp. 225-249, poi in Id., *Eretici e inquisitori in Italia*, cit., vol. II, pp. 41-68.

²⁹ Dopo una prima azione disposta da Bonifacio VIII a tutela dei diritti della figlia dell'inquisito, professa nel monastero pisano di Santa Croce (documento segnalato da M. Ronzani, *Il francescanesimo a Pisa fino alla metà del Trecento*, in «Bollettino Storico Pisano», LIV, 1985, p. 48 e ripreso da C. Bruschi, *Inquisizione francescana in Toscana fino al pontificato di Giovanni XXII*, in *Frati minori e inquisizione*, Atti del XXXIII Convegno internazionale, Assisi, 6-8 ottobre 2005, Spoleto, Cisam, 2006, p. 315), un vero e proprio approfondimento di indagine nei confronti dell'operato dell'inquisitore, Angelo da Arezzo, fu demandato al cardinale Niccolò da Prato: la lettera papale, sostanzialmente trascurata dalla storiografia, è edita in *Le registre de Benoit XI*, par Ch. Grandjean, I, Paris, Fontemoing, 1905, n. 299, coll. 223-224.

una prassi apparentemente molto diffusa³⁰ – e meritevole di approfondimento –, capace di generare ulteriori, quanto controversi, utili.

Due anni prima della lettera di papa Niccolò di Boccassio era stata avviata dal predecessore Bonifacio VIII l'inchiesta pontificia – la prima in assoluto – contro gli inquisitori di Padova e Vicenza, la cui accertata malversazione finanziaria³¹ comportò l'avvicendamento della guida francescana con quella domenicana in ordine ai due tribunali locali. Il fatto che il procedimento fosse scaturito dalla denuncia del Comune e del vescovo della città del Santo, i cui diritti erano stati spesso fraudolentemente elusi a beneficio della

³⁰ Si veda, a titolo esemplificativo, comprendendo nella casistica anche la gestione di proventi di multe, L Fumi, *L'inquisizione romana e lo Stato di Milano. Saggio di ricerche nell'Archivio di Stato*, in «Archivio Storico Lombardo», s. IV, XIII, 1910, 25, p. 31; XIV, 1910, p. 200; Biscaro, *Inquisitori ed eretici a Firenze*, cit., II, 1929, pp. 351-353, 367; III, 1930, pp. 266-267, 274-275, 285; VI, 1933, pp. 168, 170, 174-175, 178-179, 181; Paolini, *L'eresia catara*, cit., p. 14; A. Rigon, *Frati minori, Inquisizione e Comune di Padova nel secondo Duecento*, in *Il «Liber contractuum» dei frati minori di Padova e di Vicenza (1263-1302)*, a cura di E. Bonato, con la collaborazione di E. Bacciga, saggio introduttivo di A. Rigon, Roma, Viella, 2002, pp. XXX-XXXII; Id., *Conflitti tra comuni e ordini mendicanti sulle realtà economiche*, in *Leconomia dei conventi*, cit., pp. 360-361; Benedetti, *Inquisitori lombardi*, cit., pp. 110, 168-169; R. Parmeggiani, *Studium domenicano e Inquisizione*, in *Praedicatorum/doctores*, cit., p. 126 n. 43; Id., *L'inquisizione a Firenze*, cit., pp. 52, 111-112, 115, 143-145. Stando alle fonti disponibili, l'intervento papale mirerebbe nel caso pisano al semplice recupero della somma, non potendosi intendere quale censura di una prassi avallata dagli stessi pontefici, benché limitatamente al deposito controllato verso banchieri di fiducia dell'autorità papale («depositarii Romane Ecclesie» – quali i Magalotti di Spoleto – o generici «mercatores domini pape»), individuati quali tratti per il versamento al fisco camereale di somme specifiche o delle eccedenze di cassa: per esempi in tal senso, seguendo l'ordine cronologico della documentazione, cfr. Mariano d'Alatri, *L'inquisizione francescana*, cit., p. 58; R. Michetti, *Frati minori, papato e inquisizione a Roma e nel Patrimonium beati Petri (XIII sec.): tra vocazione universale e dimensione territoriale*, in *Frati minori e inquisizione*, cit., p. 66; *Les registres de Nicolas IV*, éd. par E. Langlois, Paris, Thorin, 1886-1893, p. 981, col. 7221; Benedetti, *Inquisitori lombardi*, cit., pp. 107, 130, 160-161. La manualistica inquisitoriale, negli anni a cavaliere del Trecento, sembra in ogni caso prevedere quale pratica ordinaria il deposito, probabilmente fruttifero di interessi, del ricavato delle vendite dei *bona hereticorum*: lo confermerebbe la presenza di un documento modello «ad obligandum illos qui recipiunt mutuo» nel formulario ad uso degli inquisitori di Romagna (G. Fussenegger, *De manipulo documentorum ad usum inquisitoris haereticae pravitatis in Romandiola saec. XIII*, in «Archivum Franciscanum Historicum», XLIV, 1951, 1-2, p. 85, VIII). Furono probabilmente simili comportamenti ad originare il biasimo di Alvaro Pais verso i confratelli a capo delle gerarchie locali dell'Ordine dei Minori («pecunias habent continue ad bancas mercatorum ex quibus eis nomine mercantie aliquid pecunie respondetur, nequiores in hoc incomparabiliter quam alii mercatores, augentes cum maledictis pecunii suis alias pecunias sceleratas et sicut pessimi negotiatores et proprietarii desperati»), da ultimo ripreso da Rigon, *Conflitti*, cit., p. 361.

³¹ Rigon, *Frati minori*, cit., pp. V-XXXVI.

comunità convenutale minoritica e nell'interesse di alcune famiglie aristocratiche – su tutti i Carraresi, futuri signori di Padova –, non deve obliterare quanto nel contesto della provincia veneta gli inquisitori avessero agito a vantaggio dei Comuni e degli episcopî nel recupero di territori precedentemente soggetti al dominio di Ezzelino da Romano e dei suoi fiancheggiatori: così il giudice della fede Francesco, membro di un ramo della famiglia da Trissino, profondamente legata all'autorità vescovile³², favorí nel 1289 il recupero al Comune di Vicenza del castello di Piovene mediante la confisca dei beni per eresia della sorella del tiranno, Imigla³³, analogamente a quanto avverrà tredici anni piú tardi per Montecchio Maggiore attraverso le proprietà requisite su sentenza di frate Antonio da Padova ai fratelli Marcabruno e Pilio dei Pileo, lignaggio di antica nobiltà feudale³⁴. Per paradosso, a questo inquisitore, poi finito sotto inchiesta nello stesso anno della vendita di quei beni (1302), sarà accomunato come destino sei anni piú tardi un inquisitore domenicano riconducibile – per parte materna – alla stessa famiglia Pileo, Guido, già titolare dell'*officium* di Bologna sullo scorci del Duecento, poi promosso all'episcopato di Ferrara³⁵. Tornando ai recuperi cui si accennava, una dinamica simile è riscontrabile anche per Verona, dove il castello ezzeliniano di Illasi fu riacquisito grazie agli inquisitori Filippo e Bonagiunta da Mantova – il primo figlio del signore della città virgiliana, Pinamonte Bonacolsi – attraverso la condanna per eresia di Uberto della Tavola Maggiore, caso non isolato di inquisito locale «eccellente» per la posizione sociale acquisita attraverso l'attività di prestito di denaro³⁶.

³² Almeno per quanto concerne il ramo di Panisacco, di cui era espressione l'inquisitore: cfr. R.M. Gregoletto, *Una famiglia signorile vicentina nei secoli XIII e XIV: i Trissino, in Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G.B. Verci*, Atti del Convegno, Treviso, 25-27 settembre 1986, a cura di G. Ortalli, M. Knapton, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1988, p. 181.

³³ N. Carlotto, *La città custodita. Politica e finanza a Vicenza dalla caduta di Ezzelino al vicariato imperiale (1259-1312)*, Milano, La Storia, 1993, pp. 32-33.

³⁴ Ivi, pp. 35-36. Sui casi vicentini qui citati si veda anche Lomastro Tognato, *L'eresia a Vicenza, cit.*, oltre all'ottima tesi di laurea di Cinzia Mantiero, *Strategie di governo nei comuni duecenteschi: la politica antieretica a Vicenza e la dominazione padovana*, tesi di laurea specialistica in Storia della società europea dal Medioevo all'età contemporanea, rel. A. Rappetti, Venezia, Università Ca' Foscari, a.a. 2011/2012, disponibile in <<http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1631/809852-79068.pdf?sequence=2>>.

³⁵ G. Barone, *Capello, Guido*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 18, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1975, pp. 495-497.

³⁶ G.M. Varanini, *Minima hereticalia. Schede d'archivio veronesi (sec. XII-XIII)*, in «Reti Medievali Rivista», VI, 2005, 2, <doi.org/10.6092/1593-2214/191>.

I pochi esempi citati testimoniano l'entità dei patrimoni che spesso si nascondono sotto la vaga etichetta di *bona hereticorum*, beni che talora potevano essere all'origine di conflitti di competenza tra inquisitori. Il più famoso di questi è certamente lo scontro sui beni siti nel Veronese dei due eretici appena richiamati, Ezzelino da Romano e Uberto della Tavola Maggiore, per i quali il giudice della fede competente, il frate minore Bonagiunta da Mantova, aveva subito l'indebita ingerenza territoriale del collega domenicano di *Lombardia*, il piacentino Pagano Vicedomini – altro lignaggio illustre –, e del suo vicario, Viviano da Verona, sanzionati nel 1291 dal pontefice francescano Niccolò IV con la rimozione dall'*officium*³⁷.

Un altro caso probabilmente eccezionale è rappresentato in tal senso da un inedito contenzioso sorto l'anno prima tra il giudice della fede della Marca Trevigiana, il frate minore Giuliano da Padova³⁸, e il collega domenicano Florio da Vicenza³⁹, titolare dell'*officium* di Bologna, a proposito dell'eretico defunto Rodolfo di Alberichetto de *Castilleone*, il quale in vita aveva diviso il proprio domicilio – e i propri numerosi beni – tra Fontaniva, nel padovano, e Bologna⁴⁰. Quasi certamente, per perfetta coincidenza di casistica, oltre che di luoghi, è a questa specifica controversia che si riferisce una *quaestio* accademica di Riccardo Malombra⁴¹, segno del rilievo di questo disputa, giuridicamente «di scuola».

3. *Gli ufficiali dell'Inquisizione.* Dal momento che le confische potevano in qualche misura contribuire a ridefinire almeno in parte i paesaggi politico-sociali in sede locale, soprattutto in coincidenza con l'eclissi di nuclei

³⁷ Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori*, cit., vol. I, pp. 148-149. La riconduzione della provenienza e della significativa appartenenza familiare del non meglio precisato inquisitore Pagano – la stessa del cardinale Vicedomino, parente peraltro del pontefice piacentino Gregorio X – si desume dall'inedita sentenza papale a soluzione della controversia, per cui cfr. Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 1867, cc. 145v-146r e Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 315 Helmstedt, c. 198ra-rb.

³⁸ Su cui cfr. Fontana, *Frati, libri e insegnamento*, cit., pp. 261-266.

³⁹ R. Parmeggiani, *L'inquisitore Florio da Vicenza*, in *Praedicatori inquisitores, I: The Dominicans and the Mediaeval Inquisition*, Acts of the first International Seminar on the Dominicans and the Inquisition, Rome, 23-25 February 2002, Roma, Istituto Storico Domenicano, 2004 (Dissertationes historicae, XXIX), pp. 681-699.

⁴⁰ Bologna, Archivio di Stato, *Ufficio dei Memoriali*, 78 (1290), cc. 110v-113r. Sull'eretico contesto, condannato insieme al fratello Soldaerio da Giuliano da Padova, cfr. Fontana, *Frati, libri e insegnamento*, cit., p. 262. Intendo occuparmi del caso in specie in un prossimo lavoro.

⁴¹ Per la cui segnalazione si rimanda a Bellomo, *Giuristi e inquisitori*, cit., pp. 36-43.

di potere precedentemente consolidati, non si deve affatto trascurare l'importanza della categoria degli ufficiali al servizio delle Inquisizioni, i dodici «*viri probi et catholici*» cui competevano compiti «polizieschi» di cattura⁴², accompagnati da due notai e altrettanti servitori. I membri, il cui numero poteva tuttavia variare («*vel quotquot fuerint necessarii*»)⁴³, rimanevano in linea teorica in carica per un semestre, ma il ruolo pluridecennale svolto da alcuni notai e servitori degli *officia* tende a presupporre costanti rinnovi, per estensione in via più che ipotetica plausibili anche in riferimento al nuovo degli armati preposti all'arresto degli eretici, come qualche evenienza documentaria indurrebbe a ritenere⁴⁴. Questo corpo, che non va confuso con la più vasta *familia* dell'inquisitore⁴⁵, cui solo parzialmente si sovrappone⁴⁶, fruiva come si è detto della terza parte delle somme e delle proprietà requisite, senza contare lo stipendio fisso corrisposto dal giudice della fede tanto ai servitori quanto – e soprattutto – ai notai, la cui figura si deve considerare il vero e proprio perno dei tribunali locali, a fronte di frequenti

⁴² Sulle caratteristiche di questo corpo, cfr. Benedetti, *Inquisitori lombardi*, cit., pp. 179-207.

⁴³ In considerazione di alcune varianti rispetto alla precedente redazione innocenziana, riporto di seguito il testo della *Ad extirpanda* nella versione di Clemente IV, poi posta in posizione incipitaria nei testi italiani della manualistica inquisitoriale duecentesca: «*Potestas, capitaneus, consules, seu rector, vel quivis alii huiusmodi, infra octo dies post introitum regiminis sui, duodecim viros probos et catholicos ac duos notarios et duos servidores, vel quotquot fuerint necessarii, instituere teneatur quos diocesanus, si presens extiterit et interesse voluerit, et duo fratres Predicatorum et duo Minorum ordinum, ad hoc a suis prioribus et guardianis, si conventus ibi fuerint eorumdem ordinum, deputati seu inquisitores vel inquisitor pravitatis heretice duxerint eligendo*» (Lomastro Tognato, *L'eretica a Vicenza*, cit., p. 161). Rispetto al testo corrispondente del predecessore, papa Foucois interviene introducendo nel processo di designazione degli ufficiali – sia pur per via indiretta – gli stessi inquisitori, prima completamente esclusi da qualsiasi forma di partecipazione. Anche in questo caso, quella limitata capacità di intervento si tradurrà nella prassi – come avremo modo di osservare – in un pieno controllo delle nomine in occasione di controversie.

⁴⁴ Cfr. in tal senso l'attività più che quindicennale attestata per l'ufficiale vicentino Federico da Montebello (cfr. *infra*, nota 55) e i limiti imposti a Padova a fine Duecento, per cui cfr. nota 57 e testo corrispondente.

⁴⁵ Su cui si rimanda a C. Bruschi, *Familia inquisitionis: A Study on the Inquisitors' Entourage (XIII-XIV Centuries)*, in «*Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge*», CXXV, 2013, 2, pp. 537-572; Moore, *Inquisition and Its Organization*, cit., pp. 144-171.

⁴⁶ Benedetti, *Inquisitori lombardi*, cit., pp. 200-204. Anche la manualistica inquisitoriale considera i due corpi quali entità separate, come conferma un formulario in uso ai primi del Trecento presso l'*officium* di Rimini (R. Parmeggiani, «*Explicatio super officio inquisitionis. Origini e sviluppi della manualistica inquisitoriale tra Due e Trecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012 [«*Temi e testi*», 112], pp. 52-53, XI-XII).

ricambi dei titolari⁴⁷. Soltanto in casi isolati si sono purtroppo conservati elenchi completi di ufficiali⁴⁸, per cui la difficile ricostruzione di questi gruppi deve avvenire ricorrendo alla disorganica e frammentaria documentazione superstite, dove non è tuttavia infrequente trovare singoli membri quali testimoni di sentenze o atti di diversa natura rogati per conto dell'inquisitore. Gli sporadici tentativi di ricostruzione del profilo politico-sociale di questo gruppo fornisce prime indicazioni interessanti, che acquistano valore pregnante in considerazione dell'incameramento dei *bona hereticorum*: a Firenze nei primi anni Ottanta del Duecento gli ufficiali sono in decisa prevalenza espressione del ceto magnatizio, malgrado l'affermazione di un regime di popolo – con una certa trasversalità tra le parti, nonostante la preponderanza dell'elemento guelfo⁴⁹ –, mentre a Rimini nel 1302 – ascesi al vertiginoso numero di 39 – l'organico risulta plastica espressione del monopolio signorile di Malatesta da Verucchio, al punto che vi figura lo stesso *Mastin Vecchio* con alcuni membri della famiglia, senza dimenticare altri stretti aderenti appartenenti all'*entourage* vescovile⁵⁰. Questa presenza spiega certamente al meglio perché il palazzo di Malatesta fu costruito su terreni confiscati a una ricchissima eretica, Mirabella da Faenza⁵¹. Sempre nella città romagnola, qualche decennio prima (attorno al 1271), un ufficiale dell'Inquisizione era stato ucciso⁵², apparentemente vittima delle acute lotte di fazione che produssero in quegli anni ripetuti episodi di fuoriusci-

⁴⁷ Paradigmatico in tal senso il caso fiorentino, per cui durante il mezzo secolo di attività di due soli notai – Opizzo da Pontremoli (1283-1313) e Giovanni di Bongia (1314-1334) – si avvicendarono ben undici inquisitori (Id., *L'Inquisizione a Firenze*, cit., p. 151 n. 173).

⁴⁸ Cfr. ad esempio, per Prato (1296), Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., p. 200 n. 16, mentre per l'abnorme numero degli ufficiali dell'Inquisizione di Rimini nel 1302 cfr. *infra*, nota 50. Un ulteriore esempio è costituito da un inedito documento relativo all'organico in carica a San Gimignano nel 1279 al servizio di frate Giacomo da Pistoia, per cui cfr. San Gimignano, Archivio Storico Comunale, 62 (NN 10), *Liber consilii et offitallium tempore nobilis viri domini Ugonis de Rossis de Senis potestatis Sancti Geminiani*, c. 4r. Un elenco diacronico di ufficiali vicentini tra fine Duecento e inizio Trecento, restituito dall'inchiesta papale del 1302, è pubblicato da Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori*, cit., vol. I, p. 173.

⁴⁹ Parmeggiani, *L'Inquisizione a Firenze*, cit., pp. 61-76.

⁵⁰ Id., *Inquisizione e frati minori in Romagna, Umbria e Marche nel Duecento*, in *Frati minori e inquisizione*, cit., p. 131.

⁵¹ Paolini, *Le piccole volpi*, cit., pp. 121-122; per la vicenda giudiziaria di Mirabella, cfr. Id., Domina Mirabella de Faventia. *I catari nella Faenza del Duecento*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», LXX, 2016, 2, pp. 395-423.

⁵² J. Dalarun, *Hérésie, Commune et inquisition à Rimini (fin XII^e-début XIV^e siècle)*, in «Studi Medievali», s. III, XXIX, 1988, 2, p. 678 [5].

tismo, da intendersi in base alle fonti in stretta correlazione con l'accusa di eresia: lo farebbe supporre il fatto che gli estrinseci avessero in un'occasione sottratto in maniera furtiva capitali liquidi («pecunia hereticorum») portandoli a Mantova, vale a dire nel centro cardine della chiesa dualista – etichetta oggi contestata – di Bagnolo, la cui influenza si estendeva appunto fino a Rimini⁵³.

La delicatezza degli equilibri in gioco nell'individuazione degli ufficiali, soprattutto in presenza di un titolare dell'*officium* di estrazione locale, contribuisce a spiegare al meglio situazioni apparentemente paradossali, per cui talora la nomina del corpo risulta sollecitata dall'autorità civile, incontrando un atteggiamento renitente dell'inquisitore: è il caso di quanto si verificò a Prato tra il 1299 e il 1300, quando il giudice della fede Grimaldo da Prato osteggiò la selezione del corpo al servizio del tribunale, nonostante le istanze del podestà locale⁵⁴. Le motivazioni di un simile comportamento sono a mio avviso da rintracciarsi nel potenziale incremento del quantitativo spettante al gestore dell'*officium* a fronte di una mancata partecipazione del corpo alla spartizione dei beni confiscati, evenienza possibile solo in caso di inattività: risulta emblematica in tal senso l'interpretazione della normativa papale stabilita nel 1323 nella stessa Prato dall'inquisitore Michele da Arezzo e dal vescovo di Pistoia Baronto Ricciardi, per cui furono considerati fruitori della quota spettante solo quegli ufficiali che effettivamente avessero prestato la loro opera⁵⁵, aggiungendo – particolare di non poco conto – l'assoluta

⁵³ Paolini, *Le piccole volpi*, cit., p. 137; tra le tante voci critiche e «scettiche», da chi scrive non condivise nel merito, circa una forma isituzionalizzata di «antichiesa catara», cfr. da ultimo – con riferimento anche a Mantova/Bagnolo – A. Trivellone, *Des Églises cathares en Italie? Pour une étude critique des sources italiennes*, in *Le «catharisme» en questions*, Actes du colloque de Fanjeaux, juillet 2019, éd. par J.-L. Biget, D. Le Blévec, M. Fournié, Fanjeaux, Centre d'Études Historiques, 2020 («Cahiers de Fanjeaux», 55), pp. 37-63. Nel caso specifico, mi sembra opportuno sottolineare i legami con la Romagna dell'eretico mantovano Martino da Campitello (Paolini, Domina Mirabella, cit., *passim*), membro dell'influente famiglia ghibellina protagonista del celebre tradimento di Marcaria, poi ritratto con pittura infamante nel Palazzo della Ragione di Mantova (per cui cfr. G. Milani, *L'uomo con la borsa al collo. Genealogia e uso di un'immagine medievale*, Roma, Viella, 2017, pp. 145-156). Dalle testimonianze processuali sul processo per eresia contro la già citata Mirabella da Faenza si apprende che Martino, poi arso sul rogo tra il 1267 e il 1270, fu destinatario in almeno un'occasione di un deposito di denaro di un membro dei *boni homines* dualisti di Romagna (Paolini, Domina Mirabella, cit., p. 414).

⁵⁴ Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., pp. 122-123 nn. 16-17; pp. 218-219 n. 29.

⁵⁵ Non dovettero tuttavia mancare prevaricazioni da parte degli inquisitori: lo testimonia ad esempio il mancato versamento della quota effettivamente spettante lamentata dal giudice

discrezionalità del titolare del tribunale nel valutare il numero di quelli necessari, a fronte dei dodici ordinari⁵⁶. A testimonianza della variabilità di declinazione della procedura, influenzata da peculiari dinamiche emergenti in sede locale, un problema esattamente opposto a quello finora esaminato si verificò sempre sullo scorso del Duecento a Padova, dove – forzando il dettato della *Ad extirpanda* – il *consilium* di un maestro dello *Studium*, Bovatino Bovatini, legittimò l'esclusiva competenza dell'inquisitore nella nomina degli ufficiali. Questa forzatura diede origine a un braccio di ferro istituzionale con l'episcopio e con il Comune, che nel 1299 intervenne decretando nell'ordine il rispetto del numero originario di dodici – segno di effrazioni –, il limite di durata non eccedente un quinquennio (segno di continui rinnovi di un nucleo consortile) e l'equa distribuzione delle nomine tra il giudice della fede e il vescovo⁵⁷. Come è evidente, data peraltro la conservazione del parere giuridico all'interno del *Liber contractuum* originato dall'inchiesta papale del 1302⁵⁸, il nodo del contenzioso è ancora una volta costituito dalla gestione dei beni degli eretici.

I casi esaminati rendono l'idea della pluralità di situazioni esistenti: se a Prato l'inquisitore Grimaldo, che opera in prevalenza a Firenze, sembra preoccuparsi di evitare interferenze ostacolando la creazione del corpo, con il probabile scopo di un aumento del gettito dei proventi dei *bona hereticorum* direttamente nelle mani del titolare del tribunale, l'elevato numero

Federico da Montebello, ufficiale di lungo corso (oltre quindici anni) al servizio dell'*officium* di Vicenza, nella sua deposizione nell'ambito dell'inchiesta papale del 1308 (Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori*, cit., vol. I, pp. 174-175). Su questo personaggio, fratello dell'inquisitore domenicano di Bologna, Guido da Vicenza (tra gli imputati del processo pontificio), cfr., oltre che ivi, p. 229, Mantiero, *Strategie di governo*, cit., pp. 63-64: l'ufficiale – per apparente paradosso – mantenne quel ruolo, nonostante una contestata condanna per eresia pronunciata a suo carico dall'inquisitore Bonisegna da Trento.

⁵⁶ L. Olinger, *Alcuni documenti per la storia dell'Inquisizione francescana in Toscana e nell'Umbria (1272-1324)*, in «Studi francescani», XXVIII, 1931, 2, pp. 199-202, poi riprodotto da Parmeggiani, *I consilia procedurali*, cit., pp. 201-204 e da Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., pp. 241-245.

⁵⁷ P. Sambin, *Aspetti dell'organizzazione e della politica comunale nel territorio e nella città di Padova tra il XII e il XIII secolo*, in «Archivio Veneto», LXXXVI, 1956, V s., 93-94, pp. 14-16; P. Marangon, *Gli «Studia» degli ordini mendicanti*, in *Storia e cultura a Padova nell'età di sant'Antonio*, Atti del Convegno internazionale di studi (Padova-Monselice, 1°-4 ottobre 1981), Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1985 («Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana», 16), pp. 343-380, poi in Id., *Ad cognitionem scientiae festinare. Gli studi nell'Università e nei conventi di Padova nei secoli XIII e XIV*, a cura di T. Pesenti, Trieste, Lint, 1997, pp. 70-114 (nello specifico, p. 72).

⁵⁸ Il «*Liber contractuum*», cit., p. 609 n. 258.

di ufficiali rilevabile negli stessi anni a Rimini e Padova si spiega in base a ragioni affatto diverse. Nel centro romagnolo l'evidente controllo della famiglia signorile dei Malatesti e della relativa clientela segna la piena penetrazione tra la guida politica della città, la Chiesa locale e l'Inquisizione nel segno di una comunione di interessi sia di tipo finanziario, sia di controllo pubblico (non si dimentichi il diritto al porto d'armi dei membri dell'organo, dati i compiti di polizia). Per Padova, invece, i beneficiari sono le famiglie più strettamente legate al convento minoritico del Santo – una dinamica simile è verificabile anche per Firenze –, favorendo tuttavia gli interessi di una specifica porzione della società locale, suscitando la reazione degli esclusi, sviluppata sotto l'ombrelllo istituzionale del governo comunale e dell'episcopio.

4. *I Comuni*. Si è già visto in precedenza, in relazione alle dinamiche brevemente ripercorse per la Marca Trevigiana, come le autorità comunali potessero in alcuni casi giovarsi delle confische di enormi patrimoni quale assoggettamento di nuove aree alla propria sfera di influenza – soprattutto nel caso di estinzione di dominî signorili, quali quelli di Ezzelino da Romano e Uberto Pallavicini –, mentre in altri l'estromissione dalla gestione complessiva dei proventi, come a Padova, desse luogo a vibranti proteste, trasformatesi in azione giudiziaria (a Prato, un quarto di secolo prima, fu addirittura concausa di uno scontro armato)⁵⁹.

Certamente le tensioni tra Comuni e Inquisizione sono quelle che hanno maggiormente sollecitato l'interesse della storiografia e spesso dato origine a produzione documentaria che in ragione della sua specificità è giunta fino a noi, come ben esemplificano, oltre al *Liber contractuum* patavino, alcuni *dossiers* scaturiti dalle inchieste e atti di liti relative al mantenimento degli eretici reclusi. Rimane certamente più difficile cogliere – per così dire – l'ordinaria amministrazione, laddove la tripartizione si svolse in un clima di collaborazione e di mutuo interesse tra le istituzioni, per cui i gettiti delle confische garantirono una forma costante di finanziamento anche per il fisco comunale⁶⁰. In casi simili, come ad esempio a Firenze, il raccordo

⁵⁹ Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., pp. 105-107 n. 2 (cfr., in particolare, p. 106).

⁶⁰ Se i preziosissimi dati di insieme forniti dai rendiconti superstiti degli inquisitori necessitano di un'elaborazione per ricostruire quanto effettivamente percepito in relazione al contesto urbano di riferimento – la loro attività si estendeva di norma sull'intero contado, spesso comprendendo centri minori di notevole rilievo anche per i proventi generati – esistono rari esempi di concreta misurazione di quanto incassato dai Comuni, benché per

più profondo e complessivo tra il *milieu* Mendicante e il governo cittadino, spesso consolidato dalla ramificata presenza dell'oligarchia cittadina in entrambi gli ambiti, assicurò ulteriori vantaggi ai conventi e alle chiese locali, destinando occasionalmente parte delle quote spettanti al Comune a profitto dell'edilizia sacra – dove la sovrintendenza dei lavori risultava non di rado appannaggio dell'élite dell'imprenditoria locale – oppure del sovvenzionamento di opere pubbliche funzionali all'istituzione ecclesiastica⁶¹. In quei contesti dove si affermò un regime signorile, come verificato per Rimini, è documentato che dei *bona hereticorum* beneficiasse la famiglia dominante, segno evidente di quel profondo, diffuso e duraturo legame che si sviluppò tra frati minori e signorie, di cui risentirono positivamente gli stessi *officia fidei*⁶².

archi cronologici piuttosto limitati: per Firenze, cfr. Firenze, Archivio di Stato, *Diplomatico, Caprini (acquisto)*, 13.XI.1280; per Prato (1296), cfr. Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., pp. 118-119 n. 13.

⁶¹ Il fenomeno è documentabile essenzialmente per i frati minori, con predominante riferimento al contesto toscano: cfr., per Firenze, Parmeggiani, *L'inquisizione a Firenze*, cit., pp. 120-124; per Pisa, dove beneficiaria del contributo risultò l'Opera del Duomo, cfr. Ronzani, *Il francescanesimo a Pisa*, cit., p. 47; per Prato, cfr. Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., pp. 111-112, 125-126 nn. 6, 19. In altri casi, come si verificò a Siena, specifiche devoluzioni furono destinate all'Ordine, di cui era espressione il titolare del *negotium fidei* in sede locale, quale generica elemosina (Siena, Archivio di Stato, *Biccherna*, 68 [1276], c. 15v, dove il Comune registra in entrata «L. libras a fratre Guicciardino inquisitore pactarenorum quos habuit a quibusam pactarenis pro parte Communis et eas solvit fratribus Minoribus pro earum elemosina, prout patet in hoc libro inter expensas mensis decembris»; cfr. c. 35r per l'uscita corrispondente). Significativo è anche il caso di Vicenza, dove – probabilmente a fronte del ricordato contributo dell'inquisitore Francesco da Trissino all'espansione politica del Comune – il frate venne gratificato dal governo cittadino dell'attribuzione della quota di spettanza proveniente confische per il perfezionamento del convento di San Lorenzo e per l'acquisto di tuniche nuove per i confratelli (Rigon, *Conflitti*, cit., pp. 358-359).

⁶² Su cui si rimanda a G.G. Merlo, *Francescanesimo e signorie nell'Italia centrosettentrionale*, in *I francescani nel Trecento*, Atti del XIV Convegno internazionale, Assisi, 16-18 ottobre 1986, Assisi, Centro di Studi Francescani, 1988, pp. 101-126, poi in Id., *Tra eremo e città. Studi su Francesco d'Assisi e sul francescanesimo medievale*, Assisi, Porziuncola, 1991, pp. 337-356. Per l'esemplificazione offerta dal caso riminese, cfr. R. Parmeggiani, *Ordini mendicanti nella città e nella diocesi*, in *Storia della Chiesa riminese*, II, *Dalla lotta per le investiture ai primi anni del Cinquecento*, a cura di A. Vasina, Villa Verucchio-Rimini, Pazzini-Guaraldi, 2011, pp. 257-292. Più in generale, sul rapporto tra l'Ordine dei minori e l'élite politico-sociale cittadina si vedano i contributi – tra cui, nella nostra prospettiva, si segnalano in particolare quelli di Grado Giovanni Merlo, Marina Gazzini, Michele Pellegrini e Andrea Tilatti – raccolti nel recente volume *Francescani e politica nelle autonomie cittadine dell'Italia basso-medioevale*, Atti del convegno, Ascoli, 27-29 novembre 2014, a cura di I. Lori Sanfilippo, R. Lambertini, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2017.

5. Le strategie degli inquisitori e la procedura. Nei meritori studi sulle dinamiche finanziarie dell’Inquisizione è finora mancato uno specifico approfondimento sulle tecniche pratiche di recupero e gestione dei beni degli eretici, in genere colte più nei risultati anziché, salvo qualche eccezione, nelle effettive modalità operative. La stessa manualistica inquisitoriale tende in genere a fornirci semplici richiami autoritativi oppure a sottolineare specifiche prerogative connesse alle azioni di confisca e vendita; per altro verso, i preziosi rendiconti superstiti di diversi titolari degli *officia* italiani tra fine Duecento e primo Trecento ci illuminano indirettamente sulla presenza di personale di supporto non contemplato dalla normativa – penso ad esempio alla figura delle spie – o su specifici movimenti dei giudici della fede tesi al recupero delle proprietà dei condannati, lasciando rispetto alla prassi zone d’ombra, che alcune fonti di recente edizione consentono ora – almeno in parte – di coprire.

Il punto di partenza è ovviamente costituito dalla specifica condanna inquisitoriale, che poteva colpire non solo gli eretici propriamente detti, ma anche i loro sostenitori, dal momento che – recependo *ad unguem* una norma già decretata da Gregorio IX, poi confluì nel titolo *de hereticis* del *Liber Extra* (X. 5.7.15) – la *Ad extirpanda* prevedeva che «*credentes quoque erroribus hereticorum tanquam heretici puniantur*»⁶³. Questo significativo allargamento dell’orizzonte repressivo⁶⁴, che ebbe enormi ricadute, lascia intendere come l’area semantica della definizione di *bona hereticorum* sottintenda uno spettro assai più largo. È verosimile pensare che già prima del pronunciamento effettivo della condanna il giudice della fede desse corso ad accertamenti di natura patrimoniale, spesso complicati, data l’assoluta prevalenza di processi postumi, dalla ricostruzione di successioni testamentarie non sempre lineari. Le fonti superstiti mostrano tuttavia in genere un posticipo di questo tipo di operazione, importante appendice del processo penale, al punto da richiedere l’escussione di appositi testimoni o da finanziare mirate ricerche – talora ricorrendo a spie (*exploratores*) con quel compito specifico⁶⁵, con analogie rispetto ai *delatores fisci* di epoca

⁶³ Lomastro Tognato, *L’eresia a Vicenza*, cit., p. 167.

⁶⁴ È rilevante osservare sul punto una certa riserva espressa dal cardinale Giovanni Gaetano Orsini ai frati minori: «*Ad questionem utrum bona universa credenicum de iure possint pubblicarsi, licet videretur quod possunt, videatis tamen si hoc expediat et si de fide posteritis hoc faccere de omnibus creditibus*» (Parmeggiani, *I consilia procedurali*, cit., p. 98).

⁶⁵ Risulta degna di nota in tal senso la retribuzione operata dall’inquisitore lombardo Lanfranco da Bergamo nel 1293 «*cuidam spie, scilicet Anexie que indicavit quedam bona here-*

imperiale romana – anche a considerevole distanza geografica dal centro di riferimento del tribunale⁶⁶.

La recente edizione di una fonte di straordinario interesse nella prospettiva della nostra indagine, quale il *Liber inquisitionis factus de bonis et iuribus et testamentis patarenorum* (1277) dell'*officium* di Prato⁶⁷, riflette già nell'intitolazione la prepotente centralità della gestione dei *bona hereticorum* e soprattutto ci consente di apprezzare nella loro concretezza meccanismi che rimangono in genere impliciti nella documentazione, superando così la genericità – salvo sporadiche eccezioni – degli esempi presenti nei formulari inquisitoriali⁶⁸. Il *Liber*, su cui si auspica uno specifico studio, ci conferma

ticorum» (Benedetti, *Inquisitori lombardi*, cit., p. 149 e n. 216). Questo esempio non pare isolato nelle modalità operative del giudice della fede, data un'ulteriore e ravvicinata voce di spesa, destinata «quibusdam qui pluries astiterunt officio et procuraverunt invenire bona hereticorum [...] et multociens occulte servierunt et indicaverunt plura» (ivi, p. 137 e n. 153). Per una più diffusa analisi sul sistema della delazione in direzione antiereticale, mi permetto di rinviare al mio *Il modello ecclesiastico medievale: denuncia e delazione nella procedura contro gli eretici*, in *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di M.G. Mazzarelli, Roma, Viella, 2020 (I libri di Viella, 352), pp. 219-233.

⁶⁶ Un esempio calzante – non riferito a un processo postumo, ma ad uno dei più tristemente celebri roghi dell'Inquisizione medievale – è quello della condanna di Cecco d'Ascoli nel 1327: dopo la morte dello Stabili, l'inquisitore di Firenze Accursio Bonfantini dispose l'invio di messi ad Ascoli e Macerata per verificare la sussistenza di beni appartenuti al *magister* (Biscaro, *Inquisitori ed eretici a Firenze*, cit., III, 1930, p. 271).

⁶⁷ Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., pp. 153-178.

⁶⁸ Si veda ad esempio la «Forma iurisurandi» attestata nel primo manuale italiano, l'*Explicatio super officio inquisitionis* (1258 ca.): «Tu iurabis quod si quos hereticos vel hereticas sciveris ibidem, vel bona eorum [...] michi inquisitori vel alii loco mei, indicare studebis» (Parmeggiani, «*Explicatio super officio inquisitionis*», cit., p. 15). Un'ulteriore testimonianza si ritrova nella di poco successiva «Forma interrogandi suspectos de fide vel errantes» in uso presso gli inquisitori francescani dell'Italia centrale: «Item queratur de bonis hereticorum creditum, receptatorum, defensorum et amicorum eorum, que sint et ubi habeantur» (Roma, Biblioteca Casanatense, cod. 1730, c. 147vb). Articolazioni aggiuntive rispetto a questi esempi, spia di un crescente interesse verso il recupero dei *bona hereticorum*, si trovano poi nelle «Generales questiones facientes», di recente edizione, contenute in una miscellanea inquisitoriale di fine Duecento confezionata per i tribunali domenicani di *Lombardia*: «[Queratur] Si habet vel habuit aliquid de bonis hereticorum, quid, quantum, et a quo et quotiens et quomodo, et si scit aliquam personam que habeat vel habuerit» (L. Sackville, *The Ordo processus Narbonensis: the Earliest Inquisitor's Handbook, Lost and Refound*, in «Aevum», XCIII, 2019, 2, p. 391). Denota invece un mirato interesse verso beni di specifici eretici il quesito presente nelle inedite «Interrogationes fiende hereticis per inquisitores» relative all'ambito riminese negli anni a cavallo del Trecento: «[Queratur] si sciunt aliquem habentem de bonis Deutaide, Salvucii vel Rapenti vel Nicolay Ravicie» (Paris, Bibliothèque Nationale de France, cod. Lat. 3373, c. 71ra).

la marcata prevalenza di processi postumi (dieci degli undici convenuti presi in esame risultano già deceduti), relativamente ai quali vengono registrate una cinquantina di testimonianze con esclusiva finalità di accertamento patrimoniale, indagando anche sui legati testamentari⁶⁹. Nonostante l'alto numero di deposizioni, l'inchiesta sembra aver prodotto scarsi risultati a causa della diffusa reticenza dei testimoni, in netta prevalenza reclutati tra il vicinato dei convenuti. La stessa fonte, tuttavia, documenta anche l'avvio di un diffuso e profittevole sistema di multe, capace di generare introiti di notevole entità, almeno a giudicare dalle 760 lire riscosse in poco più di un mese⁷⁰. È verosimile, come altri esempi sembrano confermare, che simili *inquisitiones* prevedessero parallele *admonitiones* tese a reclamare la restituzione spontanea di beni degli eretici indebitamente trattenuti⁷¹. L'attenzione è dunque rivolta sia al patrimonio immobile, che a quello mobile: verso quest'ultimo versante, la progressiva e ben documentata presenza di usurai nel novero degli eretici – ben prima dell'assimilazione sancita dalle *Clementinae*⁷² – implicherà una specifica e talora spasmodica attenzione da parte dei giudici della fede verso la *restitutio usurarum* e l'accertamento dei diritti di credito esigibili, come testimonia un esempio di area senese⁷³. Il fatto che l'inchiesta papale del 1308 contro gli inquisitori dell'Italia settentrionale riguardasse la mancata rendicontazione alla Camera apostolica di

Per un esempio simile, emergente dal processo a carico del vicentino Marco Gallo, cfr. Lomastro Tognato, *L'eresia a Vicenza*, cit., pp. 38, 119.

⁶⁹ Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., pp. 165 sgg.

⁷⁰ Ivi, pp. 177-178.

⁷¹ Come confermerebbe l'«Instrumentum admonitionis contra hereticos pro rebus sublati restituendis», attestato nel citato e poco più tardo manuale in uso presso l'Inquisizione romagnola (Parmeggiani, «*Explicatio super officio inquisitionis*», cit., p. 45, VI).

⁷² Sul punto, cfr. M. Giansante, *Eretici e usurai. L'usura come eresia nella normativa e nella prassi inquisitoriale dei secoli XIII-XIV. Il caso di Bologna*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXIII, 1987, 2, pp. 193-221 e, da ultimo, C. Lenoble, *L'économie des hérétiques Note sur le rapprochement entre usure et hérésie*, in *Aux marges de l'hérésie*, cit., pp. 111-152. Per esemplificazioni pratiche che esulano dal contesto repressivo bolognese studiato da Giansante, cfr. P. Marangon, *Il pensiero eretico nella Marca Trevigiana e a Venezia dal 1200 al 1350*, Abano Terme, Francisci, 1984, pp. 31-33, 60-61; Varanini, *Minima hereticalia*, cit. Significativamente, in un atto di delega del 1288 del già citato inquisitore Francesco da Trissino verso il futuro collega Antonio da Lucca fu riconosciuta tra le diverse prerogative «omnem cognitionem et examinationem que verti et moveri posset super usuris et male ablatis» (Marangon, *Gli «Studia»*, cit., p. 71 nota 3).

⁷³ R. Parmeggiani, *Dal carteggio Benvoglienti-Muratori: la condanna postuma dell'usuraio Vanni da Montepulciano (1314)*, in «Archivio Storico Italiano», CLXXIV, 2016, 4, p. 731, II.

ingenti introiti generati in prevalenza dalla condanna di ebrei⁷⁴ – «plures et magne pecuniarum summe [devenientes] tam ratione iudeorum quam ex aliis causis» – chiarisce plasticamente quale rilievo avesse assunto la gestione di liquidità proveniente dall'attività feneratizia⁷⁵.

Tornando al *Liber*, la fonte ci testimonia come, una volta individuati e incamerati, i beni fossero posti all'incanto e venduti⁷⁶: a Prato, come in alcune altre sedi gestite dai frati minori, ciò avveniva ad opera di uno specifico ufficiale comunale («sindicus Communis pro officio inquisitionis») che agiva di concerto con l'inquisitore e con il governo cittadino, da cui era stipendiato, per poi operare la tripartizione del ricavato⁷⁷. Si trattava di una figura di garanzia – verosimilmente ben inserita nei circuiti finanziari e politici locali, come esemplifica il caso fiorentino – che doveva rappresentare un accordo tra l'*officium* e il Comune anche nell'individuazione degli acquirenti: nella sostanza, una declinazione pratica, non prevista, di quanto stabilito dall'*Ad extirpanda*, nella cui redazione clementina si prescriveva che le vendite avvenissero entro tre mesi dalla confisca ad opera del podestà con il consenso del giudice della fede (disatteso questo termine, subentrava l'inquisitore)⁷⁸. Un intervento di Bonifacio VIII, inserito nel *Sextus* dello

⁷⁴ Sulla perseguitabilità degli ebrei, limitata a determinate casistiche, rimando per brevità al mio *Tribunale della fede ed ebrei. Un consilium processuale di Dino del Mugello e Marsilio Manteghelli per l'Inquisizione ferrarese (1290)*, in «Honos alit artes». Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, a cura di P. Maffei, G.M. Varanini, vol. I, *La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVII)*, Firenze, Reti Medievali-Firenze University Press, 2014 («Reti Medievali E-Book», 19/1), pp. 119-126. L'azione antigiudaica a partire da fine Duecento sembra in pratica monopolizzare l'attività dell'Inquisizione di Ferrara, per cui cfr. Zanella, *Itinerari eretici*, cit., pp. 35-38.

⁷⁵ F.M. Delorme, *Un homonyme de Saint Antoine de Padoue inquisiteur dans la Marche de Trévise vers 1300*, in «Archivum Franciscanum Historicum», VIII, 1915, p. 315.

⁷⁶ Cfr. ad es. Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., pp. 169, 172, 175.

⁷⁷ Ivi, pp. 34 (n. 12), 118 (n. 13), 201 (n. 16); per la contermine Firenze, cfr. Parmeggiani, *L'inquisizione a Firenze*, cit., pp. 105-120; per Verona, cfr. C. Cipolla, *Patarenismo a Verona nel secolo XIII*, in «Archivio Veneto», n.s., XXV, 1883, 78, pp. 269, 283 e Varanini, *Minima hereticalia*, cit., p. 14 n. 9; per Vicenza, cfr. G. Biscaro, *Eretici ed inquisitori nella Marca Trevisana (1280-1308)*, in «Archivio Veneto», s. V, XI, 1932, 2, pp. 153, 155.

⁷⁸ Diversi esempi documentari in tal senso sono offerti dal contesto vicentino di fine Duecento, per cui cfr. Lomastro Tognato, *L'eredità a Vicenza*, cit., pp. 89-99 (nn. 2-5), 101-118 (nn. 7-9), 122-128 (n. 11), 129-131 (n. 13), 133-141 (nn. 15-16). Per ulteriori casi geograficamente disomogenei, cfr. Moore, *Inquisition and Its Organization*, cit., p. 250 (Treviso, 1280); *Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310*, a cura di L. Paolini, R. Orioli, vol. I, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1982 («Fonti per la storia d'Italia», 106-107), pp. 221-223 (nn. 331-332; Bologna, 1299); Mariano d'Alatri, *Eretici*

stesso pontefice, ribadí il vincolo della requisizione da parte dell'autorità civile all'avvenuta sentenza dell'autorità ecclesiastica⁷⁹: trattandosi di una norma già prevista da Gregorio IX, il richiamo in vigore tradisce spinte di effrazione rispetto al principio.

6. Quali possibilità di difesa? Il divieto di ricorso a patrocini legali, riflesso del carattere eccettuativo della procedura penale per eresia, non lasciava molti spazi di difesa agli inquisiti, se non attraverso i *consilia sapientium* formulati da esperti di diritto (tuttavia, con cortocircuito evidente, stipendiati dagli stessi giudici della fede)⁸⁰: in caso di azioni postume, esisteva un piccolo margine per gli eredi, che potevano tentare di salvaguardare i beni, almeno in parte, qualora avessero collaborato con la denuncia o provato la sopravvenuta infermità mentale del defunto⁸¹. La documentazione ci restituisce esempi di invito ad azioni di tutela⁸², ma è verosimile pensare ad alte probabilità di insuccesso, non escludendo occasionali provvedimenti di grazia⁸³. Anche in caso di avvenuta condanna all'esproprio, tuttavia, esiste-

e *inquisitori*, cit., vol. I, pp. 291-292 (Fucecchio, 1309). La manualistica inquisitoriale, a riprova di tensioni quanto al rispetto dei tempi di vendita, ci offre un modello di formulario minaccioso verso l'autorità podestarile, come testimonia il contenuto della «Forma instrumenti inquisitoris domino potestati pro confiscandis bonis hereticorum», edita in Parmeggiani, «*Explicatio super officio inquisitionis*», cit., p. 44, V.

⁷⁹ VI. 5.2.19; testo in *Corpus iuris canonici*, ed. E. Friedberg, II, *Decretalium Collectiones*, Leipzig, ex Officina Bernhardi Tauchnitz, 1881 (rist. anast., Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1959), col. 1077.

⁸⁰ Parmeggiani, *I consilia procedurali*, cit., pp. XXVI sgg.

⁸¹ Come stabilito, entro determinati limiti, da Alessandro IV con la lettera *Ex parte vestra* del 13 novembre 1258 (per cui cfr. *Bullarium Franciscanum Romanorum pontificum constitutions, epistola ac diplomata continens tribus ordinibus Minorum, Clarissarum, et Poenitentium concessa*, a cura di G.G. Sbaraglia, II, Romae, Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1761 [rist. anast. S. Maria degli Angeli, Porziuncola, 1983], pp. 311-312 n. 450), poi recepita nel *Sextus* (VI.5.2.3).

⁸² Si veda in proposito la citazione di un banditore del Comune di Prato (1279), che convocò diversi eredi di eretici per la difesa dei beni (Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., p. 32 n. 10).

⁸³ Come indicato in linea teorica da Goffredo da Trani, per cui cfr. Paolini, *Le finanze dell'Inquisizione*, cit., p. 226. Un esempio piuttosto clamoroso, che nel clima della pace appena conseguita da Latino Malabranca a Firenze assume piuttosto un carattere di sanguinaria politica, è quello del condono della confisca operata dall'inquisitore Guicciardino da San Gimignano nei confronti di vassalli della potente famiglia ghibellina dei Pazzi di Valdarno: cfr. in proposito Parmeggiani, *L'inquisizione a Firenze*, cit., pp. 43 sgg. Anche l'eventuale pentimento spontaneo degli eretici entro il *tempus gratie* comportava la dispensa dal provvedimento di confisca: lo conferma tanto la manualistica, quanto la prassi (cfr. ad

va la possibilità di appello al papa, che in alcuni casi reintegrò effettivamente gli eredi nei loro possessi⁸⁴: un *hapax* sembra invece essere quello rappresentato dai successori di Farinata degli Uberti, che in vista della presagita sentenza di confisca ricorsero in via preventiva all'intervento del vicario per la Toscana di Rodolfo d'Asburgo, re di Germania⁸⁵. È lecito pensare che nella maggior parte dei casi i tentativi eventualmente esperiti si dimostrarono infruttuosi, così che l'unica possibilità di recupero dei beni rimanesse il riacquisto oneroso, secondo una prassi non del tutto infrequente⁸⁶. In considerazione della trasmissibilità delle pene verso gli eredi è lecito credere che non furono così numerosi i passaggi di proprietà prima delle sentenze, anche perché l'invalidità delle transazioni effettuate, poi soggette a revoca, partiva dal primo momento accertato di *crimen heresis*: pertanto, una volta citato il convenuto a seguito di denunce e delazioni, era assai improbabile poter eludere un giudizio quasi sempre predeterminato⁸⁷. Testimonianze più tarde, della metà inoltrata del Trecento, ci ragguagliano circa falliti tentativi di trasferimento di crediti esigibili prima di subodorati provvedimenti di confisca da parte dell'inquisitore⁸⁸, nella speranza che non fossero tracciabili le cessioni di obbligazioni.

7. *Eccezioni alla tripartizione.* È opportuno ricordare come, a prescindere dalle spinte dei giudici della fede tese ad affossare a proprio vantaggio la pratica della tripartizione, i tribunali delle province interne al *Patrimonium Petri*, tutte affidate ai frati minori, prevedessero una diretta partecipazione della Camera apostolica nella fruizione dei bona *hereticorum*, per la quale

es. F. Tocco, *Quel che non c'è nella Divina Commedia o Dante e l'eresia*, Bologna, Zanichelli, 1899, pp. 59-61 n. 19). In frangenti speciali – come in occasione della riorganizzazione innocenziana del *negotium fidei* – proprio in quella *Lombardia* che due anni prima era stata teatro dell'omicidio di Pietro da Verona, papa Fieschi previde nel 1254 un tempo più lungo di indulgenza (fino a un anno), dando poi concreta applicazione della misura in singoli casi, quale quello del giudice milanese Guglielmo Cutica: cfr. Paolini, *Le finanze dell'Inquisizione*, cit., p. 226; Benedetti, *Inquisitori lombardi*, cit., p. 82.

⁸⁴ Cfr. ad es. i casi, riferiti a Spoleto e Orvieto sullo scorso del Duecento, citati da Mariano d'Alatri, *L'inquisizione francescana*, cit., p. 151.

⁸⁵ N. Ottokar, *La condanna postuma di Farinata degli Uberti*, in «Archivio Storico Italiano», LXXVII, 1919, 3-4, pp. 155-163, poi in Id., *Studi comunali e fiorentini*, Firenze, La Nuova Italia, 1948 («Il pensiero storico», 33), pp. 115-123 (nello specifico, p. 122).

⁸⁶ Paolini, *L'eresia catara*, cit., p. 125; Parmeggiani, *Dal carteggio Ben voglienti-Muratori*, cit., pp. 713-736; Id., *L'inquisizione a Firenze*, cit., p. 70.

⁸⁷ Paolini, *Le finanze dell'Inquisizione*, cit., p. 226.

⁸⁸ Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., p. 230 n. 40 (cfr. poi anche p. 232 n. 41).

occasionalmente l'autorità pontificia dispose misure distributive del tutto sperimentalì⁸⁹. Fu, dunque, probabilmente in ragione di un maggior controllo che all'interno del dominio temporale del Papato non ebbero luogo le inchieste che si verificarono invece per gli *officia* ugualmente a guida francescana di Firenze e della Marca Trevigiana, per non parlare di diversi tribunali della *Lombardia* gestiti dai domenicani; ciò, comunque, non significa che gli inquisitori dell'Italia centrale non avessero margini di discrezionalità nell'individuare i compratori dei beni degli eretici⁹⁰, intervenendo pertanto in diretta relazione con le società locali.

Qualche apparente eccezione in ordine alla tripartizione sembra tuttavia verificarsi anche presso l'Inquisizione domenicana nell'Italia settentrionale, ambito in cui nel 1315 frate Marchisio da Brescia ricompensò con la terza, oppure con la quarta parte dei beni le proprie spie, quale quota premiale per il servizio svolto⁹¹. È plausibile, tuttavia, che in questi casi il giudice della fede attingesse ad un *extra* dalle casse dell'*officium*, dunque formalmente rispettando la divisione ordinaria: la spesa aggiuntiva era motivata in una più complessiva ottica di incremento del gettito in entrata attraverso incentivi al sistema delatorio.

8. *I condannati*. Nell'impossibilità di esaminare tramite una puntuale rassegna i profili prevalenti degli inquisiti presso ogni realtà degli *officia* italiani, l'assoluto rilievo politico di molti di questi traspare con assoluta evidenza dai nomi degli «eretici» in parte ricordati in precedenza (i signori territoriali Ezzelino da Romano e Uberto Pallavicini, su tutti, senza dimenticare, quanto a peso specifico, Stefano Confalonieri *de Aiate* per Milano, Farinata degli Uberti per Firenze, la famiglia Tosti per Orvieto)⁹². Non ci soffermeremo sulla problematica verifica all'origine dell'azione penale di un'auten-

⁸⁹ Michetti, *Frati minori*, cit., pp. 25-79; Parmeggiani, *Inquisizione e frati minori*, cit., pp. 146-150; Id., *I consilia procedurali*, cit., pp. XXIII segg. Quanto alle divisioni patrimoniali sperimentalì, cfr. ad esempio Mariano d'Alatri, *L'inquisizione francescana*, cit., p. 138; Michetti, *Frati minori*, cit., p. 71.

⁹⁰ Ivi, p. 65; Parmeggiani, *Inquisizione e frati minori*, cit., pp. 146-147.

⁹¹ Benedetti, *Inquisitori lombardi*, cit., p. 199.

⁹² L. Paolini, *L'eretico, avversario politico*, in Per me reges regnant. *La regalità sacra nell'Europa medievale*, a cura di F. Cardini, M. Saltarelli, Rimini, Il Cerchio, 2002, pp. 263-273, poi in Id., *Le piccole volpi*, cit., pp. 77-89. Per i Tosti di Orvieto, oltre ad altri importanti casati ghibellini locali, quali i Ricci, i Mischinelli e i Lupicini, cfr. Lansing, *Power & Purity*, cit., pp. 43-59, oltre al più recente contributo di D. Solvi, *Inquisizione e frati Minori a Orvieto*, in *Frati minori e inquisizione*, cit., pp. 81-111 (cfr. in particolare p. 94).

tica motivazione d'ordine religioso, sulla quale sorge piú di un dubbio alla luce dell'uso spesso strumentale dell'accusa di eresia quale mezzo di lotta politica, poi accentuato in coincidenza con la cosiddetta «età dei processi» cui diede corso Giovanni XXII⁹³: va tuttavia ricordato come ogni forma di collaborazione e sostegno al nonconformismo religioso – a qualunque titolo, compresa dunque la protezione politica – comportasse la ricordata equiparazione agli eretici propriamente detti quanto alle pene⁹⁴. È inoppugnabile che dopo la vittoria di Carlo d'Angiò a Benevento nel 1266 i processi avviati dagli inquisitori fossero quasi invariabilmente postumi – con la significativa eccezione dell'azione giudiziaria conseguente all'espugnazione della roccaforte dualista di Sirmione, il cui esito fu il macabro rogo di massa del 1278 presso l'Arena di Verona –, puntando dunque non già a colpire i vivi, ma a requisire i patrimoni da tempo trasmessi alla discendenza⁹⁵. Il fe-

⁹³ A proposito della quale occorre almeno citare *L'età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel '300*, Atti del convegno, Ascoli Piceno, 30 novembre-1º dicembre 2007, a cura di A. Rigon, F. Veronese, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2009; S. Parent, *Dans les abysses de l'infidélité. Les procès contre les ennemis de l'Église en Italie au temps de Jean XXII (1316-1334)*, Rome, École Française de Rome, 2014 («Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome», 361); da ultimo, M. Benedetti, *Giovanni XXII, gli inquisitori, la disobbedienza*, in *Giovanni XXII. Cultura e politica di un papa avignonese*, Atti del LVI Convegno storico internazionale, Todi, 13-15 ottobre 2019, Spoleto, Cisam, 2020, pp. 239-264. Per la recentissima riedizione di alcuni di questi processi, a quasi un secolo di distanza dalle fatiche editoriali di Friedrich Bock, cfr. S. Parent, *Le pape et les rebelles. Trois procès pour rébellion et hérésie au temps de Jean XXII (Marche d'Ancône, Romagne, Lombardie)*, Rome, École Française de Rome, 2019.

⁹⁴ Per un celebre, quanto paradigmatico, episodio che esula dall'ambito crono-spatiale della nostra ricerca, si tenga presente, come sottolineato da Ovidio Capitani, che la stessa crociata di Innocenzo III contro i cosiddetti «albigesi» in realtà «fu diretta contro i fautori degli eretici, i quali erano ormai ritenuti eretici anch'essi» (O. Capitani, *Presentazione*, in M. Meschini, *Innocenzo III e il negotium pacis et fidei in Linguadoca tra il 1198 e il 1215*, Roma, Bardi, 2007, p. 370), ragion per cui, in tema di *bona hereticorum*, «i crociati misero le mani sulle terre di fautori dell'eresia precisamente perché quello era lo scopo loro demandato» (ivi, p. 373).

⁹⁵ È indirettamente paradigmatico in tal senso un interessante documento pratese del 1296 (Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., pp. 194-200 n. 15), relativo alla sentenza di condanna di un eretico originario di Verona, già in precedenza giudicato e, pertanto, *relapsus*: nonostante la normativa papale prevedesse con inflessibilità, oltre all'esproprio, il rogo – pena di cui non si hanno attestazioni a Prato durante la guida minoritica dell'*officium* – il giudice della fede Alamanno da Lucca risparmiò in quell'occasione la vita al convenuto, concedendogli non solo l'assoluzione dalla scomunica, ma anche gli arresti domiciliari. Una simile indulgenza in forma fortemente derogatoria sembra chiarire sempre piú l'interesse prioritario, se non esclusivo, verso le confische.

nomeno – è bene notarlo – non riguarda in via invariabilmente esclusiva il fronte ghibellino: a Firenze, ad esempio, pur tenendo presente, da un lato, una certa fluidità di schieramento per convenienze finanziarie e, dall’altro, crescenti divisioni intestine alla parte, emergono in coincidenza con il concreto avvio dell’Inquisizione a guida francescana i nomi di inquisiti organici a influenti lignaggi di parte guelfa, quali i Bagnesi e i Nerli⁹⁶.

Al carattere ormai residuale del fenomeno dualista, in via di definitiva estinzione, e alla breve durata della minaccia, presto repressa, della *congregatio spiritualis* degli *Apostoli* di Dolcino da Novara, si accompagna nelle fonti l’emersione di una nuova macrocategoria di nonoconformismo, il cui comune denominatore è costituito da un generico *male sentire de fide*. I vaghi *excessus* spesso non sostanziatati nella documentazione, ma in cui comunque rientravano atteggiamenti materialisti, eloquio blasfemo, difesa dell’usura e comportamenti irregolari, diedero origine ad un copioso sistema di multe, spesso assai gravose, che compensò la costante riduzione di quei processi postumi che avevano consentito di smembrare enormi patrimoni (basti pensare a quelli dei Gallo e dei Pileo di Vicenza). Questa svolta, collocabile a partire dai primi anni del Trecento, segna un tendenziale decremento di inquisiti di altissima estrazione sociale, e un inversamente proporzionale allargamento della platea degli ‘eretici’ ai dinamici ceti economicamente emergenti, ai detentori di ingenti capitali liquidi, quali gli usurai, e, non di rado, agli stessi membri dell’ordinamento ecclesiastico⁹⁷.

9. *Gli acquirenti.* Così come per gli espropriati, anche per i compratori è difficile individuare le molte specificità emergenti dai contesti locali, pur a fronte di sporadici studi su questo versante. Da quanto si è visto finora, gli acquirenti potevano essere tanto soggetti istituzionali – non solo civili, come nel caso del Comune di Vicenza, ma anche ecclesiastici, come accadde per i frati Gaudenti di Treviso⁹⁸ –, quanto, nella netta maggioranza dei casi, persone fisiche, spesso di alta estrazione sociale. Non è infatti infre-

⁹⁶ Parmeggiani, *L’Inquisizione a Firenze*, cit., pp. 70-73. Carol Lansing (*Power & Purity*, cit., p. 75), nel rilevare opportunamente cambi di orientamento politico per interessi contingenti, fornisce ulteriore esemplificazione relativa ad esponenti guelfi coinvolti in precedenti inchieste promosse a Firenze dall’inquisitore domenicano Ruggero Calcagni negli anni Quaranta del Duecento.

⁹⁷ Per la presenza non infrequente di religiosi, cfr. a titolo esemplificativo Biscaro, *Inquisitori ed eretici a Firenze*, cit., II, 1929, pp. 354, 364; III, 1930, p. 273; VI, 1933, p. 162.

⁹⁸ Moore, *Inquisition and Its Organization*, cit., p. 251.

quente incontrare nelle fonti membri appartenenti ai ceti dirigenti – se non addirittura alla famiglia signorile, come appurato nell'emblematico esempio riminese –, all'aristocrazia⁹⁹, o all'oligarchia finanziaria cittadina¹⁰⁰. La fraudolenta gestione degli inquisitori poi messi sotto inchiesta ci restituisce inoltre la prassi di acquisti fittizi ad opera di prestanome (come verificabile per Padova)¹⁰¹ in base ad una strategia il cui buon esito era subordinato alla vendita diretta da parte del giudice della fede: questi abusava così della sua funzione ecclesiastica per trasformarsi in concreto in un agente finanziario¹⁰². Il più celebre in tal senso tra gli inquisitori del Trecento è quel Mino da San Quirico i cui comportamenti ispirarono una nota novella del *Decameron* di Boccaccio (I,6): prima che contro di lui fosse avviata la nota indagine papale tra 1333 e 1334, il frate avviò un proditorio processo per eresia (1332-33) contro un membro dell'importante compagnia bancaria degli Scali di Firenze, appena fallita. La scontata condanna del convenuto comportò il sequestro dei beni – prevenendo le istanze dei creditori forestieri, in particolare di quelli francesi –, trattenendo così in città l'ingente patrimonio confiscato, la cui vendita generò oltre 4.600 fiorini d'oro: tra i compratori figurano famiglie appartenenti al «gotha» politico-finanziario della città, tra cui i Peruzzi¹⁰³.

Tornando alla prassi dei prestanome, un esempio simile a quello di Padova è offerto da un coevo formulario in uso presso il tribunale di Rimini (1300-1302), dove è proposto un «documento-guida» di vendita di beni confiscati, poi destinati attraverso un atto immediatamente successivo a tornare nelle mani dell'inquisitore a titolo di donazione gratuita¹⁰⁴: non pare fuori luogo congetturare, come nel caso veneto, un'iniziale alienazione a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, allo scopo di ridurre gli effetti della tripartizione. Il fatto che in quel formulario trovi posto anche un «instrumentum ad locandum terras inquisitionis»¹⁰⁵ non esclude inoltre che il titolare dell'*officium* potesse concedere in usufrutto le proprietà fondiarie acquisite, riservandosi una quota dei raccolti derivanti, come avve-

⁹⁹ Rigon, *Frati minori*, cit., pp. XXII sgg.

¹⁰⁰ Parmeggiani, *L'Inquisizione a Firenze*, cit., pp. 140 sgg.

¹⁰¹ Rigon, *Frati minori*, cit.; Paolini, *Le piccole volpi*, cit., pp. 264, 270 sgg.

¹⁰² Ivi, p. 271.

¹⁰³ Per un riepilogo della vicenda, cfr. Parmeggiani, *L'Inquisizione a Firenze*, cit., pp. 146-149.

¹⁰⁴ Per l'edizione di questi documenti, cfr. Id., «*Explicatio super officio inquisitionis*», cit., pp. 53-56, XIII-XIV.

¹⁰⁵ Fusseenegger, *De manipulo*, cit., p. 84, VII.

niva anche in ambito fiorentino¹⁰⁶. Investimenti simili di *bona hereticorum* potevano tradursi anche in locazioni di immobili da parte del tribunale, documentate per la stessa Firenze e per Prato¹⁰⁷.

Passando dai giudici al fronte inquisiti, come si è avuto modo di vedere, furono non di rado gli eredi dei condannati a operare un riacquisto – nei fatti, forzoso – dei possessi dei congiunti, pagando così cifre non indifferenti per salvaguardare il patrimonio immobile di famiglia¹⁰⁸.

10. *Conclusioni provvisorie.* La paradossale conseguenza della rimozione del diritto di proprietà per gli eretici fece sì che questi, quasi per eterogenesi dei fini, finanziassero la propria repressione. Con il consolidamento dell’Inquisizione italiana avviato con la *Ad extirpanda* furono indubbiamente gli interessi legati alla gestione dei *bona hereticorum* a snaturare le finalità di un *officium* che, precocemente conseguito lo sradicamento del fenomeno dualista e comunque garantito un efficace contrasto al nonconformismo religioso, proseguí la propria attività, indirizzandola in prevalenza sul versante economico-finanziario piuttosto che su quello strettamente politico. La forzata partecipazione, codificata dalla norma, di più soggetti, tra cui i governi cittadini, si tradusse talora in scontri, talaltra in virtuose collaborazioni, reciprocamente convenienti, con l’effetto di legare – anche attraverso le figure socialmente rilevanti degli ufficiali – i due poli istituzionali, ecclesiastico e civile. Il tribunale della fede si trasformò in misura crescente, grazie anche alle condanne postume, in propulsore di ricchezza, che venne ridistribuita tra una pluralità di soggetti, dall’aristocrazia cittadina all’imprenditoria finanziaria, senza dimenticare gli appannaggi garantiti agli stessi conventi Mendicanti che *in loco* espressero l’inquisitore, di norma popolati da frati appartenenti ai ceti dinamicamente protagonisti della società locale. La spartizione di ingenti capitali immobili e mobili contribuì a ridefinire equilibri e ambiti di influenza, oltre a consolidare – direttamente o indirettamente – posizioni di potere, a danno di quegli eretici che spesso, ma non sempre, coincisero nel Duecento con la parte politicamente soccombente: una caratteristica, questa, che sembra perdere vigore agli inizi

¹⁰⁶ Mariano d’Alatri, *Archivio, offici e titolari dell’inquisizione toscana verso la fine del Duecento*, in «Collectanea franciscana», XL, 1970, pp. 169-190, poi in Id., *Eretici e inquisitori*, cit., vol. I, pp. 269-295 (nello specifico, p. 288 n. 39).

¹⁰⁷ Per cui cfr. rispettivamente Parmeggiani, *L’Inquisizione a Firenze*, cit., pp. 140 sgg. e Fantappiè, *Eresia e inquisizione*, cit., pp. 129-131 nn. 21-23.

¹⁰⁸ Cfr. *supra*, nota 86.

del secolo successivo, denotando un allargamento tendenziale della platea degli inquisiti a persone e categorie slegate da specifiche appartenenze e contraddistinte piuttosto da una notevole disponibilità di risorse liquide. Se, tuttavia, l'attenzione è stata spesso puntata in forma rilevante verso le vittime, non sarà inutile approcciare nuove ricerche con la prospettiva di mettere prima a fuoco i beneficiari di multe e confische, sostanzialmente ribaltando quell'endiadi invariabile *eretici e inquisitori* in *inquisitori ed eretici*¹⁰⁹. Furono infatti i titolari del tribunale, che divenne anche soggetto immobiliare attivo, a guidare da un punto di forza la gestione di quei capitali, contribuendo in maniera decisiva a immetterli in circuiti dell'economia sensibili a dinamiche affatto variabili a seconda dei diversi contesti. È dunque auspicabile che – liberandosi dai retaggi culturali che tuttora presuppongono uno schiacciamento di prospettiva dell'Inquisizione verso l'orizzonte della mera storia religiosa¹¹⁰ – vengano in futuro avviati *case studies* su specifiche realtà urbane della penisola, così da apprezzare in forma meno generica l'incidenza dell'*officium* – negli attori, negli interlocutori, nel complesso della sua attività – all'interno della società comunale, facendo con ciò inevitabilmente emergere l'assoluta centralità della gestione dei *bona hereticorum*.

¹⁰⁹ Accogliendo dunque la proposta di Grado Giovanni Merlo avanzata nella premessa a una propria raccolta di saggi, per cui «in una storia dell'Inquisizione la coppia storica e storiografica non può più essere *eretici e inquisitori*, bensì, invertendo l'ordine delle parole, deve essere *inquisitori ed eretici*. Nonostante che quest'ultima coppia storica abbia offerto una propria validità euristica nell'ambito delle ricerche di storia religiosa, inquisitori e Inquisizione medievali possono e devono essere oggetto di studio *anche* di per sé e in sé, vale a dire indipendentemente dallo studio degli eretici» (G.G. Merlo, *Inquisitori e Inquisizione del Medioevo*, Bologna, il Mulino, 2008, p. 9).

¹¹⁰ Come rileva Marina Benedetti, «nella medievistica italiana non si scorge ancora una specifica sensibilità per un importante ambito di studi [eresie e inquisizioni], addirittura si coglie una sorta di diffidenza (la medesima rivolta ai medievisti specialisti di storia religiosa). [...] Verrebbe anche da dire che solo con grande difficoltà viene colta l'evidente pervasività dell'*officium fidei* nella società medievale in ambito economico, politico, istituzionale oltre che – come è ovvio – religioso, da cui si tende a prendere le distanze» (Benedetti, *Eresie e inquisizioni*, cit., p. 218).